Prot. 5244/ISIN del 4/10/2019

Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione

Direttore

Determina n. 233 del 4/10/2019

OGGETTO: Affidamento diretto servizio di Riparazione Videoingranditore – Optelec Clear + Spect 60 sn: CB0915A0025 in dotazione all'ISIN, mediante affidamento diretto - **CIG. Z2D2A06084**
Impegno di spesa € 390,00 + IVA al 22%

Il Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN

Visto il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante *"Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi"*, e in particolare l'articolo 6 che, tra l'altro, individua l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione - ISIN quale autorità di regolazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;

Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, recante "*Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari",* che ha modificato e integrato il decreto legislativo n. 45 del 2014, e in particolare l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 137 del 2017, che, tra l'altro, stabilisce che l'ISIN ha sede, senza oneri, presso immobili demaniali;

Vista la delibera del Direttore dell'ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno 2018, di approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell'ISIN;

Vista la delibera del Direttore dell'ISIN n. 4 del 16 luglio 2018, prot. n. 1075 del 16 luglio 2018, di approvazione del Regolamento di contabilità dell'ISIN;

Vista la delibera del Direttore dell'ISIN n. 10 del 31 dicembre 2018, prot. n. 3449 del 31 dicembre 2018, di approvazione del bilancio di previsione 2019 dell'ISIN;

Vista la delibera del Direttore dell'ISIN n. 12 del 5 aprile 2019, prot. n. 2058 del 5 aprile 2019, con la quale sono state apportate, tra l'altro, variazioni compensative in termini di competenza del bilancio di previsione 2019 dell'ISIN;

Vista la Convenzione tra ISPRA e ISIN, sottoscritta in data 3 aprile 2019, con la quale sono stati trasferiti personale, beni e dotazioni strumentali a ISIN;

Considerato che l'operatore centralinista ha rappresentato la necessità di far riparare il Videoingranditore in dotazione a ISIN;

Visto il preventivo n. 2019/000059 della ditta Cluster Voice System S.r.l. con il quale è stato

indicato un costo complessivo per la riparazione pari a € 475,80, di cui € 390,00 quale imponibile ed € 85,80 per IVA al 22%;

Considerato che da ricerche effettuate, allegate alla presente, il costo per l'acquisto di un Videoingranditore di caratteristiche analoghe è notevolmente superiore al costo per la riparazione e che, pertanto, risulta più conveniente per l'Amministrazione procedere alla riparazione;

Tenuto conto che si rende necessario per l'attività lavorativa dell'operatore centralinista dell'ISIN disporre di un Videoingranditore perfettamente funzionante;

Ritenuto di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento del servizio in oggetto, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione del valore economico dell'appalto, per il quale appare sproporzionata l'attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento e tenuto conto dell'urgenza di dare rapido avvio e continuità alle attività dell'ISIN;

Visto l'art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: "*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi .... La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto*";

Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip ne è reperibile sul MePA un servizio raffrontabile con quanto è oggetto di acquisto del servizio in oggetto;

Dato atto che l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice si possa procedere *"mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici....."*;

Considerato che l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ha imposto alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari a 5.000 euro, sino al sotto soglia;

Atteso pertanto che ricorrono le condizioni previste dalla vigente normativa per il ricorso all'affidamento diretto su libero mercato, fuori dal MePA;

Valutata l'urgenza di procedere all'affidamento in questione;

Ritenuto di affidare il servizio di riparazione del Videoingranditore – Optelec Clear + Spect 60 sn: CB0915A0025 alla ditta Cluster Voice System S.r.l. con sede in Via Giovanni da Procida, 6 – 20149 Milano, per l'importo complessivo di € 475,80, di cui € 390,00 quale imponibile e € 85,80 per IVA al 22%, così come da preventivo n. 2019/000059;

Dato atto che l'art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto la prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Accertata la disponibilità della spesa indicata di complessivi € 475,80, comprensiva di IVA al 22% (390,00 + 85,80 per IVA) che trova copertura in termini di competenza e cassa al Cap. 13074 – Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature - del bilancio di previsione ISIN - esercizio finanziario 2019, approvato con delibera n. 10 del 31 dicembre 2018, come modificato e integrato con delibera n. 12 del 5 aprile 2019;

DISPONE

1) di affidare l'appalto, per le ragioni espresse in premessa, il servizio di riparazione del Videoingranditore – Optelec Clear + Spect 60 sn: CB0915A0025 alla ditta Cluster Voice System S.r.l. con sede in Via Giovanni da Procida, 6 – 20149 Milano, per l'importo complessivo di € 475,80, di cui € 390,00 quale imponibile e € 85,80 per IVA al 22%, così come da preventivo n. 2019/000059;

2) di accertare la disponibilità e di impegnare la somma di complessivi € 475,80, comprensiva di IVA al 22% (390,00 + 85,80 per IVA) che trova copertura in termini di competenza e cassa al Cap. 13074 – Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature - del bilancio di previsione ISIN - esercizio finanziario 2019, approvato con delibera n. 10 del 31 dicembre 2018, come modificato e integrato con delibera n. 12 del 5 aprile 2019;

3) di nominare, ai sensi degli artt. 31, 101 e 111 del d.lgs. n. 50/2016 l'ing. Angelantonio Orlando, quale Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione;

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet al fine di garantire la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte.

Avv. Maurizio Pernice